



COMUNE DI OTTANA

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 30-09-2020

Oggetto: Tributo sui rifiuti - T.A.R.I. - Approvazione tariffe per il 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **18:30**, nella sala consiliare del Comune, si è riunito il **Consiglio Comunale** convocato, in sessione **Ordinaria** in **Seconda** convocazione in seduta **Pubblica**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
Saba Franco	P	Pittalis Miriam	P
Del Rio Roberto	A	Porcu Fabrizio	P
Mura Laura	A	Barca Edoardo Mario	A
Soru Sofia	P	Contini Mario Antonio	A
Denti Valentina	P	Mura Peppino	A
Soru Maria Giovanna	A	Lai Stefano	A
Totale Presenti 5		Totale Assenti 7	

Assume la presidenza il Signor Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Basolu.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con proprie Deliberazioni nn. 443 e 444 del 31 ottobre 2019 ha disposto dall'anno 2020 l'introduzione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

Dato atto che la nuova metodologia di calcolo del Piano Finanziario Rifiuti prevede criteri e modalità di calcolo completamente diversi rispetto alla situazione vigente;

Preso atto che le due delibere summenzionate introducono, altresì, una procedura di validazione e coinvolgimento della stessa ARERA, per cui i Comuni dovranno inviare il Piano Economico Finanziario anche alla stessa autorità per l'approvazione definitiva, senza però la definizione di termini e modalità entro i quali è necessario adempiere;

Considerato che i tempi per la definizione del piano finanziario 2020, da realizzarsi secondo le disposizioni citate, paiono incompatibili con le scadenze di pagamento della TARI previste nel vigente regolamento comunale;

Rilevato che, ad oggi, il Comune di Ottana non ha ancora ricevuto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati i dati e i documenti di base necessari per l'avvio delle attività di elaborazione del Piano Finanziario sulla base dei dettami imposti dall'ARERA;

Riscontrato che il comma 5 del richiamato articolo 107, prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 °gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 106, comma 3 bis, del DL n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

Visto l'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), convertito con modificazioni con Legge n. 27/2020, che ha disposto che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari tributo e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sia differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 138 del D.L. n° 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), sono stati allineati i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con quello di approvazione del Bilancio di previsione 2020;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle*

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto il regolamento comunale per la disciplina del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 21/05/2020;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla determinazione delle tariffe per la Tassa Rifiuti per l'anno 2020 confermando i coefficienti di produzione dei rifiuti già applicati lo scorso anno;

Vista la delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020 “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19*”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi dell'utenza TARI siano sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione ...”;

Considerato che il Comune deve applicare le riduzioni tariffarie obbligatorie come indicate all'art. 1 della delibera n. 158/2020 ARERA a favore delle utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività;

Visto il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.05.2020 (atto n. 189 del 26.05.2020 riguardante “*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”) con il quale si prospettano strumenti e regole per garantire la copertura degli oneri di cui alla deliberazione n. 158/2020 di ARERA;

Considerato che ad oggi non vi sono disposizioni che disciplinino la copertura finanziaria delle riduzioni d'imposta previste dalla sopra indicata deliberazione e che questa Amministrazione ha la necessità e l'urgenza di approvare il bilancio dell'esercizio 2020 per efficientare appieno l'operatività dell'Ente;

Evidenziato che la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe TARI descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'art. 1, della citata Legge n. **147/2013**;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158//1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e, nel rispetto di "chi inquina paga, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. N. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, cioè è possibile adottare i coefficienti del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, senza specifiche motivazioni;

Dato atto che l'applicazione delle riduzioni in questione viene per il momento fronteggiato con ordinari mezzi di bilancio, in attesa di verificare l'eventuale imputazione della spesa sui PEF degli anni successivi ovvero eventuali ristori da parte dello Stato;

Ritenuto, allo stato, di non prevedere, in quanto facoltative, riduzioni ai sensi dell'art. 2 della richiamata deliberazione Arera n. 158/2020 per le utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2019 di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente Tari (tributo servizio rifiuti) anno 2019, il cui contenuto si richiama integralmente, unitamente ai relativi allegati;

Ritenuto opportuno fissare il pagamento della T.A.R.I. per l'anno 2020 in sei rate con scadenza:

- 1^a rata 16 dicembre 2020
- 2^a rata 16 gennaio 2021
- 3^a rata 16 febbraio 2021
- 4^a rata 16 marzo 2021
- 5^a rata 16 aprile 2021
- 6^a rata 16 maggio 2021

con facoltà di effettuare lo stesso in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportati nel testo della presente deliberazione;

Sentita l'illustrazione del Presidente che espone i contenuti della proposta di deliberazione in esame;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **Di prendere atto** di quanto stabilito in premessa;
2. **di confermare** l'applicazione, attesa la mancata definizione del nuovo piano tariffario secondo i dettami delle delibere ARERA n.ri 443 e 444 del 31 ottobre 2019, anche per il corrente esercizio 2020, delle stesse tariffe TARI previste per il 2019 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28 marzo 2019 il cui contenuto si richiama integralmente, unitamente ai relativi allegati;
3. **di dare atto** che il tributo T.A.R.I., praticato in base alle tariffe come esposte al punto precedente si intende riscossa per l'esercizio 2020, salvo eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
4. **di fissare** le date di scadenza dei termini di pagamento TARI in sei rate con scadenza:
 - 1^a rata 16 dicembre 2020
 - 2^a rata 16 gennaio 2021
 - 3^a rata 16 febbraio 2021
 - 4^a rata 16 marzo 2021
 - 5^a rata 16 aprile 2021
 - 6^a rata 16 maggio 2021con facoltà di effettuare lo stesso in unica soluzione entro il 16 dicembre 2020;
5. **di dare atto**, altresì, che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dalla deliberazione ARERA 158/2020 a tutela delle utenze colpite dall'emergenza Covid-19, i cui criteri di applicazione verranno successivamente definiti con atto di Giunta Comunale, troveranno copertura con stanziamenti di bilancio;
6. **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
7. **di dichiarare**, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, *comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

Pareri di cui all'art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali	
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole <i>Data 29-09-2020</i> Il Responsabile del Settore Finanziario <i>Dr. Giampaolo Alessandro Satta</i>
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Favorevole <i>Data 29-09-2020</i> Il Responsabile del Settore Finanziario <i>Dr. Giampaolo Alessandro Satta</i>

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Franco Saba

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 07-10-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Antonietta Basolu